

**SCIOPERO E «PACIFICAZIONE SOCIALE»
TRA OTTO E NOVECENTO:
UN VIAGGIO IN COMPAGNIA DI EMANUELE GIANTURCO**

1. Riassunto della prima puntata. 2. Tra Potenza e Avigliano, alla fine del XIX secolo: un Gianturco socialista? 3. A Napoli, all'inizio del XX secolo: un Gianturco reazionario? 4. Una specie di conclusione.

1. Riassunto della prima puntata

Il paziente lettore vorrà tollerare una premessa metodologica di taglio personale. Nel 2006, accogliendo l'invito dei miei correghionali di Avigliano, ebbi modo di approfondire un piccolo profilo della complessa vicenda giuridica di Emanuele Gianturco, illustre figlio della cittadina lucana. Affrontai allora un tema, quello dei rapporti tra la dottrina civilistica e il mondo del lavoro, riguardandolo sotto un particolare angolo prospettico, offertomi appunto dagli scritti di G.: l'anelito, da parte di molti settori della dottrina, verso un 'codice sociale' che sostituisse del tutto l'impianto di un codice civile giudicato inadeguato a rappresentare le nuove

istanze del mondo del lavoro¹. Ricostruì allora il passaggio progressivo di G. da una linea molto decisa di fervente richiesta di un tale codice, che lo fece qualificare (del tutto ingiustificatamente, secondo me) tra i ‘socialisti giuridici’ ad un atteggiamento, molto più morbido, di auspicio di una legge generale sul rapporto di lavoro (una sorta di ‘statuto’ *ante litteram*), che non intaccasse l’impianto civilistico complessivo, e ai cui lavori preparatori G. partecipò attivamente; fino ad arrivare, pochi mesi prima della prematura scomparsa, a gettare la spugna, rassegnandosi a un sistema di una legislazione *ad hoc*, settoriale, caso per caso: quello, poi, che per lungo tempo è stato uno dei tratti distintivi del diritto del lavoro italiano. Anzi, quello che, per un certo verso, continua ancora oggi ad essere il carattere strutturale di una materia che vuole essere, talvolta anche con orgoglio, largamente autopoietica e poco incline a totalizzanti sistematizzazioni dall’esterno, nonché, per altro verso, frammentata e ad impatto differenziato²: cose che a noi sembrano far parte da sempre della sua più intima sostanza e che invece prendono corpo proprio in quei tormentati anni a cavallo tra Otto e Novecento.

Ora, invece, in occasione delle celebrazioni del centocinquantesimo della nascita e del centenario della morte, cercherò di proseguire nell’esame degli scritti di G. dedicati al lavoro, trovando qualche nuovo filone di indagine, che si

¹ L. GAETA, *Emanuele Gianturco, il lavoro e il codice mancato*, in L. GAETA, E. STOLFI, *Visioni del diritto e impegno politico in Emanuele Gianturco*, Avigliano, 2007, 37.

² Magistralmente, G. GIUGNI, *Diritto del lavoro (voce per un’enciclopedia)*, in *Dir. lav. rel. ind.*, 1979, 11, poi in ID., *Lavoro legge contratti*, Bologna, 1989, 245.

innesti sempre sulla base cui ho appena accennato. In realtà, non è facilissimo trovare nuovi spunti, perché G. ha scritto molto poco di 'diritto del lavoro': sono solo due le sue incursioni di rilievo scientifico in questa materia, e in entrambi i casi si tratta, per giunta, di lezioni raccolte e pubblicate, per un totale di appena venti pagine³. Un'attenta analisi sulle origini dottrinali del nostro diritto del lavoro li bolla come «scrittarelli occasionali»⁴, e forse è vero. Questa volta, allora, allargherò l'indagine: oltre a considerare queste pagine, esaminerò anche qualcosa del G. politico, che in quanto tale è stato osservatore molto attento ai problemi del lavoro. Ed affronterò un tema molto più generale: quello del rapporto tra la dottrina dell'epoca e le agitazioni dei lavoratori della terra e della fabbrica. Rispetto a tale tema, G. tenne una posizione nient'affatto particolare; anzi, ebbe grande sintonia con l'atteggiamento allora più diffuso, vedendo all'orizzonte un solo obiettivo in grado di dare appropriata soluzione a questi problemi: la «pacificazione sociale». Ma qualche significativa presa di posizione merita di essere segnalata.

2. Tra Potenza e Avigliano, alla fine del XIX secolo: un Gianturco socialista?

Il contesto di fine Ottocento, nel quale è situata questa

³ È d'obbligo il riferimento a C. VANO, *I «problemi del lavoro» e la civilistica italiana alla fine dell'Ottocento: il contributo di Emanuele Gianturco*, in *L'esperienza giuridica di Emanuele Gianturco*, a cura di A. Mazzacane, Napoli, 1987, 169.

⁴ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro delle origini*, Milano, 1994, 285, nt. 157.

indagine, è più che risaputo, anche relativamente al tema del conflitto, sul quale orienterò le mie riflessioni. È un contesto nel quale una certa classe lavoratrice sta organizzandosi e coalizzandosi, prendendo coscienza degli effetti spesso perversi dell'industrializzazione, e comincia perciò a protestare e ad astenersi dal lavoro. Sempre più spesso, poi, tali conflitti cominciano a interessare settori che già da allora prendono il nome di servizi pubblici essenziali: l'impiego pubblico, allora tutto indiscutibilmente assoggettato al diritto amministrativo, la produzione di beni vitali (in primo luogo, il pane), il trasporto, soprattutto quello ferroviario, allora in grande espansione e popolato da lavoratori fortemente coalizzati.

Dal punto di vista più strettamente giuridico, se la situazione a livello individuale è desolante, sostanziandosi le tutele nella regolazione codicistica di un paio di rapporti di lavoro quasi preindustriali e nelle prime norme di una 'legislazione sociale' volta a porre qualche limitato argine allo strapotere della parte forte del contratto, a livello collettivo il quadro è addirittura drammatico, poiché tutto si sposta dal diritto privato al diritto penale: si passa, cioè, dalla regolazione (sia pure largamente unilaterale) alla repressione. Un'altra notazione merita interesse: mentre gli studi sul diritto del rapporto individuale di lavoro si mantengono quasi sempre ad un alto livello di rigore argomentativo, nel diritto collettivo del lavoro si registrano sovente degli scadimenti di tono, inconsueti per l'epoca. Ovviamente, ciò non dipende dal passaggio dal diritto privato al diritto penale, ché anzi la dottrina penalistica è forse ancora più finemente tecnica della civilistica; il fatto è che nel nostro caso prendono il

sopravvento considerazioni del tutto estranee alle tecniche giuridiche. Molto bene ha detto Umberto Romagnoli, segnalando «l'esistenza – tra i giuristi del primo Novecento – di una esigua minoranza d'ispirazione democratica la quale si propone di far uscire dal tono fazioso, invelenito, ricattatorio il discorso giuridico-sindacale, sforzandosi di affrontare i problemi [...] in modo scientificamente dignitoso»⁵.

L'indagine, allora, può partire dal 1889, un anno significativo per due aspetti: il 5 maggio G. fa ingresso alla Camera dei deputati, trionfalmente eletto nel III collegio di Basilicata; il 30 giugno entra in vigore il nuovo codice penale, che porta il nome del Ministro Giuseppe Zanardelli e che sostituisce l'ormai inadeguato codice sardo-italiano del 1859.

Questo codice è passato alla storia come un testo progressista, e probabilmente ciò è vero in raffronto ad alcuni precedenti. Ma, andando un po' oltre il luogo comune, può vedersi che già una coeva autorevolissima dottrina provvede a smitizzare un progressismo spesso più sbandierato che reale⁶. Nel nostro campo, ciò è piuttosto evidente: gli artt. 165 e 166 riconoscono la punibilità dello sciopero, comminando sanzioni anche detentive, solo quando esso sia condotto «con violenza o minaccia». In realtà, il nuovo testo si è semplicemente limitato ad affinare le tecniche repressive che la giurisprudenza ha fino ad allora provveduto ad elaborare⁷; e la giurisprudenza, dal canto suo, si incarica immediatamente

⁵ U. ROMAGNOLI, *Le origini del pensiero giuridico-sindacale in Italia*, in ID., *Lavoratori e sindacati tra vecchio e nuovo diritto*, Bologna, 1974, 152.

⁶ E. FLORIAN, *Delitti contro la libertà*, Milano, 1906.

⁷ G. NEPPI MODONA, *Sciopero, potere politico e magistratura 1870-1922*², Bari, 1973, 6.

di fornire un'interpretazione dei requisiti della «violenza o minaccia» tale da annullare il più delle volte il preteso liberalismo delle disposizioni incriminatrici⁸. Tanto per fare un solo esempio, per buona parte dei giudici, ma anche per alcuni autori, la semplice presenza di una moltitudine di persone basta ad attribuire la qualifica di 'violento' ad uno sciopero⁹; anzi, quando siano, seppur velatamente, presenti valenze politiche, i giudici chiamano in soccorso il più grave reato della violenza privata commessa «da più persone riunite», punito con una lunghissima sanzione detentiva (art. 154 comma 2 c.p.)¹⁰: un'altra operazione che Vincenzo Manzini definisce spregiudicata¹¹.

Molto peggio, com'è intuibile, si presenta la situazione là dove lo sciopero riguardi un'area definibile pubblico servizio. Non voglio deviare eccessivamente l'indagine, permettendomi di rinviare ad un mio non recente saggio in materia¹², ma posso sinteticamente ricordare come qui lo sciopero sia punito anche se pacifico, rientrandosi nella fattispecie dell'abbandono indebito del servizio, previo concerto, da parte di tre o più pubblici ufficiali (art. 181), della quale viene fornita una interpretazione talmente dura – ampliando a dismisura la nozione di pubblico ufficiale, rite-

⁸ B. VENEZIANI, *I conflitti collettivi e la loro composizione nel periodo precorporativo*, in *Riv. dir. lav.*, 1972, I, 230 ss.

⁹ Per tutte, Cass. 22 dicembre 1902, in *Cass. unica*, 1902, 407; L. ORDINE, *I delitti contro la libertà del lavoro*, in *Riv. pen. Suppl.*, 1893, 193; G. GREGORACI, *Scioperi e serrate nel diritto penale*, Torino, 1908.

¹⁰ Per tutte, Cass. 17 gennaio 1907, in *Riv. pen.*, 1907, 566.

¹¹ V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano. Parte speciale*, IV, Torino, 1911, 801.

¹² L. GAETA, *Materiali per una storia dello sciopero nei servizi pubblici: il periodo liberale*, in *Lav. dir.*, 1989, 133.

nendo sufficiente un concerto ‘tacito’, escludendo ogni considerazione sulla volontà dell’agente, addirittura intervenendo anche sul dato numerico dei «tre» scioperanti – che alla fine qualcuno noterà come di tale norma sia stato fatto «strazio e grande scempio»¹³. Davanti alle evidenti ragioni di salvaguardia dell’ordine pubblico sottese chiaramente a questi giudicati¹⁴ c’è poco da fare; d’altra parte, come meglio si vedrà, anche gli esponenti del più bellicoso socialismo politico sono del tutto favorevoli ad una politica del diritto assolutamente repressiva sul punto.

Descritto in maniera del tutto telegrafica, è questo il contesto nel quale è possibile situare la reazione di G. al problema delle agitazioni dei lavoratori. La prima parte della nostra storia è tutta ambientata in Basilicata, dove G. inizia a muovere i suoi passi di politico. Presentandosi davanti agli elettori del collegio uninominale di Acerenza (dove è compresa la natia Avigliano) per la campagna elettorale del 1895, G. dichiara di aver approvato con convinzione i provvedimenti forti che Crispi ha appena preso per sedare le insurrezioni in Sicilia e in Lunigiana, tra cui la proclamazione dello stato d’assedio, «nell’interesse della pace pubblica, che è al disopra di ogni partito»¹⁵. Nello stesso tempo, però, G. ammette di aver votato contro l’altra parte del ‘pacchetto’ proposto da Crispi per reagire alle agitazioni, ovvero le leggi eccezionali di pubblica sicurezza, dirette soprattutto contro

¹³ V. VALSECCHI, *L’art. 181 codice penale e i ferrovieri*, in *Riv. dir. proc. pen.*, 1915, II, 125.

¹⁴ G. NEPI MODONA, *Sciopero*, cit., 150.

¹⁵ E. GIANTURCO, *Discorso tenuto agli elettori del collegio di Acerenza il 18 maggio 1895*, in *Discorsi parlamentari di Emanuele Gianturco*, Roma, 1909, 4.

socialisti e anarchici. Qui egli confessa di non aver potuto seguire il capo del governo, non perché abbia in simpatia il socialismo, e men che meno l'anarchismo, ma perché altro si dovrebbe dare «al povero cafone semplice e laborioso», «agli operai agitantisi nelle officine», per far sì che essi non cadano vittima delle sirene dei sovversivi. «Ben altri ardiamenti richiedono i problemi [...] del lavoro»¹⁶: più che leggi eccezionali di pubblica sicurezza, occorre – per G. – un soddisfacente apparato di provvedimenti di tipo sociale ed economico, tale da impedire al lavoratore, soprattutto a quello della terra, di cedere a tentazioni pericolose, cioè alle lusinghe di quei socialisti, che di lì a poco egli dipingerà come «apostoli delle funeste utopie», particolarmente versati in una «abilissima organizzazione del malcontento»¹⁷.

Ma cosa si è fatto fino ad allora in campo sociale? In parole di oggi: qual è il diritto del lavoro a quel tempo operante? G. non può che procedere ad una troppo rapida elencazione di provvedimenti, che impallidiscono al confronto di quanto è stato fatto in altri paesi, come Germania, Austria, Francia, Inghilterra e Stati Uniti, rispetto ai quali egli è costretto a constatare la nostra assoluta arretratezza.

La situazione del nascente diritto del lavoro italiano è dipinta con grande spietatezza: c'è solo una legge sui probiviri, «evidentemente incompleta»; una sulla Cassa pensioni, «di assai scarsa utilità»; una sul lavoro dei fanciulli, «fin oggi ineseguita». A completare il quadro – e questa è la parte più disarmante – c'è un diritto comune «quasi mutolo intorno al

¹⁶ Ivi, 4 s.

¹⁷ E. GIANTURCO, *Discorso tenuto agli elettori del collegio di Acerenza il 1° giugno 1900*, in *Discorsi*, cit., 32 s.

contratto di lavoro», la cui unica funzione è quella di legittimare la strapotere imprenditoriale sugli operai «in nome di un'illusoria libertà di consenso»¹⁸. Situazione ben «misera» in confronto alla legislazione inglese sulle fabbriche, o all'ordinanza industriale tedesca, che pure – nota G. con una punta di malizia – sono state fatte rispettivamente dai conservatori e da Bismarck. Per non parlare, poi, delle inesistenti tutele giuridiche dell'agricoltura, in un paese che, a differenza di Inghilterra e Germania, lavora ancora prevalentemente nei campi (22 milioni di addetti in quel 1895¹⁹; e G. non dimentica di far presente ai suoi elettori come egli si senta profondamente «basilicatese»²⁰).

In conclusione, lo strumento da utilizzare per evitare le agitazioni e tagliare ai socialisti la strada del proselitismo è quello delle leggi sociali, non certo quello della legislazione eccezionale crispina. Una posizione avanzata per chi, appena qualche anno prima, aveva proclamato la sua assoluta lealtà alla politica del governo, giudicando un «triste legato di reggimenti dispotici [...] l'opinione che gli interessi del Governo siano in antitesi con quelli del popolo e che questo non abbia altra via di salvezza, fuorché un'opposizione sistematica e premeditata»²¹. Ma, comunque, una posizione lontana da quella di un socialista, sia pure un socialista 'della cattedra', quella categoria di giuristi 'deamicisiani', animati da buoni sentimenti ma da non troppo solidi argomenti tecni-

¹⁸ *Discorso* [1895], cit., 6.

¹⁹ *Ivi*, 5 s.

²⁰ E. GIANTURCO, *Lettera agli elettori del 3° collegio di Potenza, 20 aprile 1889*, in *Discorsi*, cit., 2.

²¹ *Ivi*, 1.

ci, che pure ha avuto un ruolo non di secondo piano nella genesi del nostro diritto del lavoro. Meraviglia, francamente, come G. sia potuto passare tra i trenta maggiori socialisti cattedratici italiani²², quando egli può invece essere considerato un esempio, tra i molti di quel momento, di come le nuove idee stessero permeando anche giuristi di formazione classica, anche persone caute e moderate, oratoriamente intente ad individuare posizioni di compromesso²³. Eppure, G. dovette in qualche modo difendersi dall'accusa di socialismo, perché aveva utilizzato questa parola fin nel titolo di una sua fortunata prolusione, e perché veniva appunto visto tra coloro che, in un momento di industrializzazione selvaggia, diceva qualche parola pietosa nei confronti del soggetto debole del contratto di lavoro: «non tema alcuno» – tranquillizzava G. in quella prolusione – «che io predichi qui la guerra di classi: io reputo, invece, che tutte siano membra di uno stesso corpo e che il danno dell'una sia danno dell'altra»²⁴.

3. *A Napoli, all'inizio del XX secolo: un Gianturco reazionario?*

La seconda parte della nostra breve storia continua in un altro scenario: Napoli, seconda patria di G., che vi ha studiato, vi abita e vi insegna. Nella più rarefatta atmosfera

²² Mi riferisco a *Socialismo giuridico. Ipotesi e letture, Quad. fior.*, 3-4, Milano, 1974-75, e, per la selezione degli autori, a M. SBRICCOLI, *Elementi per una bibliografia del socialismo giuridico italiano*, Milano, 1976, 87.

²³ C. VANO, *I «problemi del lavoro»*, cit., 177.

²⁴ E. GIANTURCO, *L'individualismo e il socialismo nel diritto contrattuale*, Napoli, 1891, poi in ID., *Opere giuridiche*, Roma, 1947, II, 266.

della ex-capitale, G., che ha anche qualche anno di più, sembra dire cose in parte diverse rispetto a quanto proclamato poco prima al suo uditorio lucano; sembra fare ragionamenti molto più cauti e conservatori; forse reazionari?

Nel 1902, G. tiene una conferenza al Circolo giuridico di Napoli²⁵, nella quale espone i risultati della ‘Commissione governativa per la riforma dei contratti agrari e del contratto di lavoro’, che egli stesso ha promosso già nel 1894, come sottosegretario al Ministero di Grazia e giustizia. È allora appena uscito il frutto del lungo lavoro di questa commissione, un progetto che prenderà il nome del suo presidente, Bruno Chimirri, e che si dimostrerà poi assolutamente deludente, fino a configurare un autentico fallimento. Nella sua appassionata difesa del progetto, G. si addentra anche in una zona che è completamente assente nel progetto Chimirri, ovvero quella (piccola) parte di regole che successivamente prenderanno il nome di diritto sindacale. La trattazione che ne fa G. è ancora tutta appiattita nel negarle cittadinanza civilistica: il diritto collettivo del lavoro è attribuito tutto al diritto pubblico²⁶ ed espunto di fatto dal diritto del contratto di lavoro.

G., in verità, si è occupato approfonditamente, fin dal suo fortunato manuale del 1885²⁷, della distinzione concettuale tra diritto privato e diritto pubblico²⁸. Ora, però, ri-

²⁵ E. GIANTURCO, *Sul contratto di lavoro*, Napoli, 1902, poi in ID., *Opere giuridiche*, cit., 270.

²⁶ Ivi, 279 s.

²⁷ E. GIANTURCO, *Istituzioni di diritto civile italiano*, Napoli, 1885.

²⁸ Sul contributo di G., da ultimo, G. ALPA, *Che cos'è il diritto privato?*, Bari, 2007, 5 ss.

guardo alla sistemazione giuridica del diritto 'sindacale', pare prevalere una spiegazione più che altro 'politica', ovvero il fatto che G. è molto più interessato ad una regolamentazione imperativa degli scioperi, dei contratti collettivi e delle 'leghe di resistenza' piuttosto che ad una loro riconduzione nell'alveo civilistico, come ha appena fatto Philipp Lotmar e come, appena l'anno dopo, farà in Italia Giuseppe Messina²⁹, che proprio con questa operazione proporranno una soluzione importante dei nuovi problemi posti dai profili collettivi della materia. G., quindi, non manifesta interesse verso la risoluzione dei problemi giuridici della disciplina dello sciopero, ma è attentissimo a richiedere una sua considerazione in termini di repressione autoritaria e di composizione del conflitto dall'alto.

Nel 1904, poi, G. si rivolge agli elettori del suo collegio napoletano. Egli sembra operare una distinzione, non infrequente all'epoca, tra sciopero nel 'servizio pubblico' e sciopero 'economico'. Sul primo si scaglia senza pietà, ritenendolo sempre illegittimo, a prescindere dalle modalità con cui sia esercitato, e trasferisce deliberatamente la disputa dal piano giuridico a quello del 'buon senso', chiedendo a chiare lettere una legge che vieti senza tentennamenti questo tipo di agitazione, insieme a quella politica, «punendone i promotori e capi con efficaci sanzioni civili, amministrative e penali»³⁰. Una legge in materia è, in quegli anni, auspicata

²⁹ P. LOTMAR, *Die Tarifverträge zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern*, in *Archiv für soziale Gesetzgebung und Statistik*, 1900, 1 (tr. it. *I contratti di tariffa tra datore e prestatore di lavoro*, in *Dir. lan. rel. ind.*, 1984, 313; G. MESSINA, *I concordati di tariffe nell'ordinamento giuridico del lavoro*, in *Riv. dir. comm.*, 1904, 458.

³⁰ E. GIANTURCO, *Discorso pronunziato innanzi agli elettori del I collegio di*

da ampi settori del mondo giuridico, da chi reclama un intervento eteronomo pur che sia, a chi, con toni più blandi, chiede una definizione di servizio pubblico, il riconoscimento dell'esistenza di vari gradi di utilità generale da tutelare, e il divieto di sciopero, con singole leggi *ad hoc*, per quei settori, tassativamente indicati, dove l'utilità sociale è maggiore³¹. In effetti, una nozione unitaria e tranquillizzante non c'è: anche G. si affida più che altro a considerazioni empiriche sulla utilità generale del servizio, prescindendo dalla natura pubblicistica del rapporto di lavoro. Non a caso, proprio quell'anno il congresso nazionale delle società economiche è dedicato allo spinoso tema dello sciopero nei servizi pubblici, e la relazione è affidata ad un civilista anch'esso poi passato alla storia come socialista cattedratico, che apre proprio lamentando la carenza di una rigorosa definizione del tema³².

D'altra parte, in quegli anni si assiste, sul piano giuridico, ad interventi deliberatamente repressivi delle agitazioni di determinate categorie, in primo luogo quella tradizionalmente più combattiva, i ferrovieri, che uno stralcio della legge di statalizzazione – alla quale G. ha lavorato con grande impegno – equiparò tutti senz'altro (anche gli operai di più basso rango) a pubblici ufficiali³³, proprio al fine di applicare senza dubbi le sanzioni previste per l'abbandono colletti-

Napoli, 3 novembre 1904, in Discorsi, cit., 39.

³¹ G. BIONDI, *Sullo sciopero nei servizi pubblici*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1911, I, 438.

³² P. JANNACCONE, *Sullo sciopero nei pubblici servizi*, in *Atti del IV Congresso nazionale delle società economiche*, Torino, 1902, 51.

³³ S. RAMERI, *Gli operai delle officine ferroviarie sono pubblici ufficiali?*, in *Riv. pen. Suppl.*, 1909, 321.

vo di ufficio, e per sovrappiù li considerò automaticamente dimissionari (art. 18 l. 22 aprile 1905, n. 137), con la benedizione di un'interpretazione concorde della Cassazione³⁴; e l'identico *escamotage* è adottato pochi anni dopo per tutti gli impiegati civili dello Stato, con una norma non a caso passata alla storia come 'legge capestro' (art. 43 l. 22 novembre 1908, n. 693)³⁵.

Ma G. ed altri (non pochi) vogliono prescindere da interventi settoriali, chiedendo una legge generale, che sanzioni con durezza le agitazioni nei servizi pubblici (e, detto per inciso, il progetto Cocco Ortu-Bacelli, che nel 1902 prende il posto del progetto Chimirri, sebbene non sia quella la sede più opportuna, afferma che «lo sciopero non possa essere mezzo normale di lotta per gli impiegati ed agenti dello Stato, delle Provincie o dei Comuni o delle maggiori Opere pie»³⁶).

D'altronde, il clima complessivo di quegli anni non è certo dei più propizi per i lavoratori di questi settori. È in assoluta minoranza la voce di chi afferma che costringere a lavorare gli operai dei forni e delle panetterie significa solo assicurare al padrone un guadagno, mentre il comodo pubblico dovrebbe imporre il sacrificio delle posizioni dei più forti e non dei più deboli³⁷. Anzi, finanche esponenti del so-

³⁴ Sono unanimi in tal senso Cass. 9 gennaio 1906, Cass. 8 maggio 1906, Cass. 8 giugno 1906, Cass. 21 giugno 1906, Cass. 10 ottobre 1906, tutte in *Giust. pen.*, 1906, rispettivamente 695, 1203, 1493, 1202, 1604.

³⁵ M. CEVOLOTTO, *I delitti contro la libertà del lavoro nel diritto penale italiano*, Torino, 1911, 177.

³⁶ Sul punto, G. PINO, *Modelli normativi del rapporto di lavoro all'inizio del secolo*, in *Pol. del dir.*, 1984, 216.

³⁷ P. NOCITO, *Corso di diritto penale col commento delle relative leggi. Reati contro il diritto politico*, Roma, 1901, 57.

cialismo politico, notoriamente più agguerriti di quello giuridico, sostengono la necessità che il potere statale impedisca lo sciopero nei pubblici servizi³⁸: «non è più azione di classe quando lo Stato difende gli interessi di tutta la collettività contro una determinata maniera di lotta di una speciale categoria di lavoratori»³⁹. E quando a Milano nel 1910 al congresso del partito socialista viene dibattuto il tema dei lavoratori dei pubblici servizi, si approva a larghissima maggioranza un ordine del giorno che tra l'altro afferma: «dal personale si deve pretendere disciplina, coscienza dei propri doveri, sentimento delle responsabilità che si incontrano lavorando in aziende che provvedono a pubblici servizi. I lavoratori di una pubblica azienda non lavorano a vantaggio e a formazione di un profitto privato, ma a vantaggio della collettività; [...] il partito deve avere il coraggio di insegnare ai lavoratori che l'interesse di tutti i consumatori è superiore agli interessi dei piccoli gruppi egoistici; che i servizi pubblici non ammettono interruzioni senza recare grave danno alla collettività; [...] che gli scioperi non sono ammessi»⁴⁰. In questo contesto, i socialisti mettono subito in un angolo la voce di Enrico Ferri (che ha da poco lasciato la direzione dell'*Avanti!*), il quale, aprendo il suo corso di Diritto e procedura penale all'Università di Roma, deride chi si illude di risolvere il problema degli scioperi nei servizi pubblici con la giustizia penale anziché con la giustizia sociale: «immaginarsi che questo diritto in formazione di tutto un ceto

³⁸ F. TURATI, *Gli agenti dello Stato e le Camere del lavoro*, in *Crit. soc.*, 1902, 228.

³⁹ I. BONOMI, *I lavoratori dei servizi pubblici*, in ID., *Questioni urgenti*, Genova, 1903, 68.

⁴⁰ M. CEVOLOTTO, *I delitti*, cit., 186.

sociale, lo Stato possa soffocarlo mettendo un articolo nel codice penale è vivere ancora nei pregiudizi del passato»⁴¹.

Come comportarsi, però, quando si è davanti ad un conflitto ‘economico’, cioè non attinente ad un pubblico servizio, pur nella amplissima accezione che di questo spesso si fornisce? G. vuole *in primis* liberarsi di tutte quelle agitazioni che comportino motivazioni ‘politiche’; anche questa una categoria non meglio definita e pericolosamente allargabile quasi a piacimento: non a caso – egli dice – «in brevi anni il moto è divenuto turbine e lo sciopero economico è divenuto ad un tratto arma di sovvertimento politico»⁴², quasi a voler accreditare l’idea di una sostanziale coincidenza tra sciopero economico e sciopero politico. Ebbene, in questi casi è lecito il pugno di ferro: pur rimpiangendo «col cuore pieno di angoscia quei conflitti tra operai e la pubblica forza» e auspicando «la più longanime prudenza da parte dei militi armati», G. afferma che «vi è un limite anche alla prudenza più longanime» e che, dopotutto, anche i soldati che hanno sparato sugli operai «hanno madre e fratelli e spesso spose e figliuoli, ed il loro sangue e la loro vita, se spesi per l’adempimento del dovere, non valgono meno del sangue e della vita dei cittadini, che potevano forse evitare il conflitto»; non si dovrà mai più accreditare «per viltà, l’opinione che la pubblica forza sia armata solo per la parata of-fembacchiana»⁴³.

Allora, lo sciopero ‘economico’ sembra davvero avere uno spazio esiguo, schiacciato com’è dalle sempre più am-

⁴¹ E. FERRI, *Giustizia penale e giustizia sociale*, in *Scuola pos.*, 1911, 30.

⁴² E. GIANTURCO, *Discorso* [1904], cit., 37.

⁴³ Ivi, 39 s.

pie e indefinite categorie dello sciopero nei servizi pubblici e di quello politico. Anche qui, comunque, G. ha pronta una sua risposta, fondata su considerazioni coerenti con tutta la sua produzione 'lavoristica', nella quale è sempre presente il tema dell'«interesse generale» e dell'interclassismo: tra l'altro, G. cita il suo esempio personale: «figlio di operaio, ho potuto senza incontrare alcun ostacolo, neppure nelle consuetudini sociali, divenire ministro del Re». Perciò, non la lotta di classe, ma «la fratellanza e la solidarietà» devono stare alla base della società, mai dimenticando i vincoli che «avvincono la mano dell'operaio fraternamente a quella del borghese, o del nobile gentiluomo»: e tra questi vincoli di riconoscenza G. cita in pratica tutto il diritto del lavoro dell'epoca, che gli operai dovrebbero solo alla borghesia «e non alla propaganda sovversiva»⁴⁴.

Riguardo allo sciopero economico 'puro', quindi, il giurista non deve nutrire alcun dubbio circa la sua «incontrastabile legittimità»⁴⁵. Lo sciopero è dunque legittimo, ovviamente nei ridotti margini che gli sono stati ritagliati; ma – aggiunge subito G. – è del tutto «inutile», perché è legato ad una prima fase del movimento operaio, quando è «di moda» astenersi dal lavoro, mentre solo più tardi gli operai si accorgerebbero di essersi lasciati «menar pel naso dai professionisti dello sciopero». Con una formula icastica, allora, G. definisce gli scioperi i «*peccata iuventutis* del movimento operaio», che quando diventa maturo li rigetta; e, se lo sciopero può essere tollerato nei paesi ricchi, ad industrializzazione avanzata, in Italia, dove invece «l'industria è ancora

⁴⁴ Ivi, 36.

⁴⁵ Ivi, 38, anche per le citazioni che seguono.

bambina», sono «una vera iattura per gli stessi operai», perché mandano in malora «quell'industria dai cui utili l'operaio trae il proprio salario», finendo così col costituire «un vero infanticidio».

Quale può essere, allora, la soluzione? G. – e anche qui non sarà certo l'unico – la individua in un istituto per sua natura pacificatore e interclassista, l'arbitrato, fondamentale istanza di composizione sociale, che deve essere promosso, anzi imposto, da uno Stato che non può più permettersi di «assistere buddisticamente indifferente alla colossale dispersione della ricchezza nazionale che può derivare da uno sciopero prolungato»⁴⁶.

L'arbitrato, allora; e G. ha qualche motivo in più di altri per avanzare una tale proposta. Da giovane sottosegretario al Ministero di Grazia e giustizia, infatti, nel 1893 ha promosso l'approvazione della legge che istituisce i collegi dei probiviri nell'industria, e in un suo lungo intervento al Senato ha magnificato i pregi di un organismo che, fungendo in sostanza da collegio arbitrale con decisioni dotate di un certo grado di coercibilità, «possa nell'avvenire rendere più rari gli scioperi, più facili le conciliazioni»⁴⁷; anche grazie all'opera di G., questo progetto – da lui ritenuto sostanzialmente una «legge sull'arbitrato», che, in uno spirito di «pacificazione sociale, porterà il ramoscello d'olivo fra operai e padroni»⁴⁸ – viene approvato, dando vita a un istituto che

⁴⁶ Ivi, 38.

⁴⁷ E. GIANTURCO, *Senato del Regno. Tornata del 6 giugno 1893*, in *Discorsi*, cit., 845.

⁴⁸ Ivi, rispettivamente 843 e 849. Più che altro come curiosità, va citato l'atteggiamento di G., figlio del suo tempo, nei confronti di una

significherà tanto per il nostro diritto del lavoro⁴⁹.

Le idee di G. – che, come si diceva, sono condivise da diversi altri – troveranno di lì a poco una sistemazione definitiva, grazie alle serrate argomentazioni del più autorevole dei giuristi italiani, Francesco Carnelutti, che in una sua lezione (dal titolo modernissimo) auspica che lo Stato, per risolvere i conflitti collettivi, faccia «proprii gli organi di conciliazione e di arbitrato», e li imponga ai contendenti, vietando contemporaneamente lo sciopero: l'arbitrato è un male, ma un male minore rispetto allo sciopero; da accettare come una medicina amara, nell'attesa che i gruppi professionali diventino più maturi, relegando finalmente la conciliazione e l'arbitrato obbligatori a «cose da museo, come i cinturoni e le smaniglie che s'adoperavano altra volta per costringere i pazzi»⁵⁰.

Ecco quindi che G., da un lato per i suoi richiami

novità assoluta contenuta nel progetto, cioè la possibile partecipazione di donne ai collegi arbitrali; G. considera innanzitutto che, essendo «pur troppo» le donne «obbligate» a lavorare invece che restare a casa (come richiederebbe il «compito sacro che loro la Provvidenza ha assegnato»), è giusto che esse partecipino a organismi competenti a giudicare sul loro lavoro; e che poi, dopotutto, non si chiede loro di «legiferare intono allo Stato» – cosa che contrasterebbe con «l'indole appassionata delle donne» e con la loro mancanza di «quel sentimento pieno, obbiettivo, sintetico, della necessità della *res publica*» – ma di giudicare su «controversie particolari del mio e del tuo», nella qual cosa esse portano grande intuito: ivi, 848 s.

⁴⁹ Per tutti, si veda ora P. PASSANITI, *Storia del diritto del lavoro. I – La questione del contratto di lavoro nell'Italia liberale (1865-1920)*, Milano, 2006, 355 ss.

⁵⁰ F. CARNELUTTI, *Le nuove forme di intervento dello Stato nei conflitti collettivi del lavoro*, in *Riv. dir. pubbl.*, 1911, 411 ss.

all'interclassismo e al diritto come strumento di «pacificazione sociale», dall'altro per le sue invocazioni alla repressione penale e armata di molti conflitti del lavoro, alla fine può passare come un conservatore. Egli, allora, difeso poco tempo prima dall'ipotetica accusa di essere socialista, deve ora difendersi dall'ipotetica accusa di essere «reazionario» e «forcaiolo»⁵¹: G. replica di avere ben chiaro il rispetto delle libertà, ma di essere anche conscio del fatto che ogni libertà ha dei modi di esercizio: «non reazione, dunque, ma libertà entro i limiti della legge, e sotto lo scudo della giustizia sociale; insomma, democrazia, che elevi, non demagogia, che abbassi»⁵².

Quel che ci si aspetta da un politico del «centro sinistro»⁵³.

4. *Una specie di conclusione*

Le parole della prolusione gianturchiana sul diritto che deve cercare «nella solidarietà umana e non nella lotta di classe le regole della vita sociale», allo scopo di ristabilire l'«armonia [...] per la grande strada del progresso e della fratellanza umana»⁵⁴, vengono qualche anno dopo fortemente apprezzate da Alfredo Rocco⁵⁵. Ha un valore solo retorico l'esercizio di cercare in queste posizioni di G. un at-

⁵¹ E. GIANTURCO, *Discorso* [1904], cit., 40.

⁵² Ivi, 40.

⁵³ E. GIANTURCO, *Lettera agli elettori*, cit., 2.

⁵⁴ E. GIANTURCO, *Sul contratto*, cit., 281.

⁵⁵ A. ROCCO, *La scienza del diritto privato in Italia negli ultimi cinquanta anni*, in *Riv. dir. comm.*, 1911, I, 297.

teggimento in qualche modo pre-fascista⁵⁶; indubbiamente, questi valori sono collegati a «quell'ideologia giuridica del fascismo che in seguito lo stesso Rocco porrà a fondamento dell'ordinamento corporativo»⁵⁷. D'altro canto, il discorso sulla pacificazione sociale viene sempre più ribadito dalla stragrande maggioranza degli studiosi e dei giudici, soprattutto dopo la guerra mondiale: il tema dell'arbitrato obbligatorio per risolvere i conflitti diventa comunissima invocazione; già nel 1907 (G. si è spento da venti giorni) viene presentato un progetto di legge, che però non va in porto. Corollario dell'introduzione di un tale sistema viene poi pacificamente ritenuta l'abolizione della libertà di sciopero; e tutto, ancora, viene accompagnato dalle richieste sempre più pressanti ed autorevoli di un riconoscimento per legge (e ovviamente di un controllo) della rappresentanza sindacale, nonché dell'adozione di un sistema obbligatorio e vincolante di contrattazione collettiva, fornito di adeguate sanzioni per il caso di inadempimento.

Qualche anno dopo, il fascismo non dovrà fare altro che trasformare in legge tutte queste aspirazioni⁵⁸.

LORENZO GAETA

Ordinario di Diritto del lavoro
nell'Università di Siena

⁵⁶ F. TREGGIARI, *Scienza e insegnamento del diritto tra due secoli: l'opera e la fortuna di Emanuele Gianturco*, *L'esperienza*, cit., 56.

⁵⁷ L. CASTELVETRI, *Il diritto del lavoro*, cit., 285, nt. 157.

⁵⁸ G. NEPPI MODONA, *Sciopero*, cit., 461.

ABSTRACT

Con questo contributo l'A. conclude l'esame degli scritti di Emanuele Gianturco in materia di lavoro. L'attenzione è qui concentrata sul tema dello sciopero, fenomeno sociale prorompente tra Otto e Novecento; prendendo in esame prevalentemente i discorsi politici del giurista lucano, ne emerge un suo atteggiamento di fine Ottocento sostanzialmente contrario a risolvere il problema in un'ottica penalistica repressiva e propenso a ritenere che i disagi dei lavoratori della terra e delle officine debbano trovare piuttosto una risposta nell'incremento della legislazione sociale, giudicata piuttosto carente; agli inizi del nuovo secolo, invece, Gianturco pare sposare teorie giuridiche più autoritarie sul governo del conflitto e dell'intero movimento sindacale, limitando di molto l'area dello sciopero legittimo e auspicando nel contempo, in un disegno complessivo di «pacificazione sociale», l'adozione di meccanismi di arbitrato obbligatorio delle controversie di lavoro, che rendano inutile il ricorso ad ogni agitazione dei dipendenti. Gianturco muore nel 1907; le richieste di un controllo pubblicistico del sindacato, della contrattazione collettiva e dello sciopero, sempre più autorevolmente patrociniate, saranno poi portate a compimento dal legislatore fascista.